



REGISTRO DEGLI ACCESSI

L'ANAC, con delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016 ha adottato le LINEE GUIDA RECANTI INDICAZIONI OPERATIVE AI FINI DELLA DEFINIZIONE DELLE ESCLUSIONI E DEI LIMITI ALL'ACCESSO CIVICO DI CUI ALL'ART. 5 CO. 2 DEL D.LGS. 33/2013 Art. 5- bis, comma 6, del d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», ha raccomandato "la realizzazione di una raccolta organizzata delle richieste di accesso, "cd. registro degli accessi", che le amministrazioni è auspicabile pubblicino sui propri siti.

Il registro contiene l'elenco delle richieste con l'oggetto e la data e il relativo esito con la data della decisione ed è pubblicato, oscurando i dati personali eventualmente presenti, e tenuto aggiornato almeno ogni sei mesi nella sezione Amministrazione trasparente, "altri contenuti – accesso civico" del sito web istituzionale. Oltre ad essere funzionale per il monitoraggio che l'Autorità intende svolgere sull'accesso generalizzato, la pubblicazione del cd. registro degli accessi può essere utile per le p.a. che in questo modo rendono noto su quali documenti, dati o informazioni è stato consentito l'accesso in una logica di semplificazione delle attività" (punto 9 delle Linee Guida). **Ai fini della pubblicazione, l'elenco è aggiornato con cadenza almeno semestrale.**

REGISTRO DEGLI ACCESSI

Id	Anno	Ufficio	Oggetto della richiesta	data della richiesta	Protocollo	Esito della richiesta accoglimento/diniego	Motivi esito della richiesta	Tempo	Tipo di accesso	Domanda di riesame	Esito riesame	Provvedimento riesame	Motivazione riesame	Ricorso al G.A.	Esito del ricorso